

Allegato "A" al n.14008 della raccolta-----

-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA-----

-----"ONDA ENERGETICA"-----

-----TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA-----

ART. 1 - DENOMINAZIONE-----

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (il "**CTS**"), degli artt. 14 e ss. del codice civile per quanto compatibili e delle leggi vigenti in materia, l'associazione riconosciuta denominata "**ONDA ENERGETICA**" (di seguito "Associazione"), costituente Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi degli Artt. 31 e 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii., in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023, delle Regole operative del GSE del 25 febbraio 2024 e dell' Allegato A alla deliberazione ARERA n. 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel.-----

La denominazione sociale dell'associazione, una volta richiesta ed ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in attuazione degli artt. 45 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" o "ETS" e diventerà "**ONDA -ENERGETICA** Ente del Terzo Settore (o ETS)".-----

ART. 2 - SEDE, ESTENSIONE TERRITORIALE E DURATA-----

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rimini (RN).-----

L'Associazione ha la possibilità di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici e/o sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero anche in funzione della migliore gestione delle singole configurazioni di autoconsumo che potranno costituirsi (le "**Configurazioni**") così come definite dall'Allegato 1 al "Decreto CACER e TIAD - Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" ("**CACER e TIAD**").-----

Il trasferimento della sede nell'ambito del suindicato Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e tale trasferimento non comporterà modifica statutaria.-----

L'Associazione ha durata illimitata, salvo che intervenga una causa di estinzione della persona giuridica ai sensi dell'art. 27 codice civile.-----

-----TITOLO II - SCOPI E ATTIVITA'-----

ART. 3 - SCOPI-----

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà, di uguaglianza e di non discriminazione alcuna, come anche previsto dalla Costituzione:-----

- a) costituire configurazioni di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile ai sensi del decreto CACER, delle Regole operative del GSE del 25 febbraio 2024 e del TIAD;-----
- b) fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità nonché promuovere la conservazione e lo sviluppo integrato ambientale, economico, sociale e culturale del territorio di riferimento, mediante lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione, allo stoccaggio, al consumo, alla condivisione e alla distribuzione tra i propri soci di energia elettrica da fonti rinnovabili;-----
- c) promuovere la costituzione e la gestione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi degli Artt. 31 e 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e successive modifiche e integrazioni;-----
- d) realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;-----
- e) autoconsumare l'energia prodotta dagli impianti, favorendo la condivisione e lo scambio di energia tra i membri della Comunità energetica rinnovabile;-----
- f) ridurre i costi energetici dei membri della Comunità energetica rinnovabile;-----
- g) promuovere la sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici, in una prospettiva di ecologia integrale, che abbracci la tutela dell'ambiente, la giustizia nei rapporti economici e sociali, la cura della persona umana e delle comunità;-----
- h) sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'energia rinnovabile e dell'autoconsumo energetico.-----

ART. 4 - ATTIVITA'-----

L'Associazione è autonoma, nei limiti e entro gli scopi previsti dalla normativa in vigore.-----

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione esercita, in via principale, le attività di interesse generale di cui alle lettere e) ed i) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Segnatamente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:-----

- a) effettuare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;-----
- b) produrre, accumulare, consumare, condividere, scambiare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;-----
- c) realizzare impianti di produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità al fine di promuovere la cultura del rispetto dell'ambiente e del risparmio energetico oltre a permettere agli associati l'accesso ad incentivi e agevolazioni come previsti dalla normativa vigente. L'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c) dell'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, oltre ad accumulare l'energia eventualmente eccedentaria da redistribuire all'interno della comunità;-----

d) assicurare adeguata informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte della medesima configurazione, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;-----

e) produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;-----

f) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;-----

g) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti anche al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;-----

h) svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile;-----

i) partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro;-----

j) condividere l'energia nell'ambito della stessa zona di mercato, costituendo una o più configurazioni di autoconsumo, ciascuna sottostante una cabina primaria, anche ai fini dell'accesso agli incentivi previsti dalla normativa;-----

k) attivare iniziative sostenibili a carattere economico, sociale, civile, culturale e ambientale a beneficio della popolazione locale, con particolare riguardo ai beni comuni

e alle risorse di interesse generale connesse alla produzione, alla condivisione, alla distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell'area di competenza; l) promuovere lo spirito di coesione comunitaria, partecipazione e cittadinanza attiva dei soci e in generale della comunità economica, sociale, civile e istituzionale locale, mediante la produzione e/o la gestione di beni e servizi ad impatto ambientale sostenibile a beneficio della collettività nel solco dei principi e degli obiettivi enunciati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;-----

m) organizzare momenti di confronto, seminari, dibattiti e convegni al fine di diffondere conoscenze sulle tematiche ambientali e sociali correlate;-----

n) promuovere attività culturali e formative, rivolte a Soci e cittadini, con particolare riguardo alla diffusione della cultura del risparmio energetico, dell'auto produzione di energia e del prosumerismo energetico.-----

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.-----

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.-----

Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.-----

Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore applicabile.-----

ART. 5 - REFERENTE-----

Il Referente è il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Le funzioni e i compiti del Referente verranno espletate in via prioritaria dalla CER stessa nella persona individuata dal Consiglio Direttivo .-----

Il Consiglio Direttivo potrà altresì individuare il Referente tra:-----

- un produttore, membro della CER;-----
- un cliente finale, membro della CER;-----
- un produttore "terzo" di un impianto di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, così come definito dalle Regole Operative.-----

In tali casi, il Consiglio Direttivo conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.-----

-----TITOLO III - ASSOCIATI-----

ART. 6 - ASSOCIATI-----

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. In particolare, possono far parte dell'Associazione in qualità di soci: persone fisiche, PMI (come definite dall'art. 1 del D.Lgs. 199/2021), anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situati nelle Zone in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione; per quanto riguarda le PMI, anche partecipate da enti territoriali, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.-----

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali consumatori, ubicati nel perimetro sopra specificato, e i produttori di energia aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.-----

Ciascun consumatore che partecipa alla comunità energetica può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e della normativa vigente, per cui ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità. I membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio.-----

Gli Associati, anche contestualmente alla assunzione della qualità di associato, danno mandato all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri dati sui consumi di energia elet-

trica.-----

A tutti gli Associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritto di voto nell'assemblea degli Associati. In conformità alla normativa di settore applicabile, gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.-----

Gli associati persone giuridiche sono rappresentati dal proprio legale rappresentante, ovvero da altro soggetto dagli stessi designato.-----

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.-----

L'Associazione tiene le scritture contabili e i libri sociali obbligatori previsti dal CTS oltre alle altre scritture, libri e registri richiesti in relazione alla natura dell'attività esercitata; è ammessa una pluralità di categorie di Associati.-----

6.1 Categorie di Associati-----

Gli Associati si dividono in:-----

a) Associati Fondatori;-----

b) Associati Ordinari-----

Sono Associati Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, apportando le risorse economiche, umane e strumentali necessarie al suo funzionamento.-----

ART. 7 - AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE-----

Gli Associati si obbligano a rispettare i requisiti di cui all'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., per essere membri della comunità energetica. In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da un minore d'età, la stessa dovrà essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale.-----

Ai fini dell'ammissione e, quindi, dell'assunzione della qualifica di Associato, sono necessari - alla data di costituzione della presente Associazione - i seguenti requisiti:--

a) essere titolare, a qualunque titolo, di un punto di prelievo o di immissione di energia elettrica sotteso ad una cabina primaria, come definita dalla normativa di settore vigente, in cui sia attiva una configurazione promossa dalla Comunità energetica. Tale condizione può non verificarsi per le categorie di Associati Fondatori o Sostenitori, come sopra definiti;-----

b) nel caso di PMI, la partecipazione alla Comunità Energetica non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. Per il soddisfacimento di tale requisito, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa

privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;-----

c) condividere gli scopi e i valori associativi descritti all'Articolo 3 del presente Statuto.-----

L'ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione, con contestuale conferimento all'Associazione, quale Referente della Comunità energetica, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e del conferimento della delega per il trattamento dei propri dati di consumo di energia elettrica.-----

La domanda di ammissione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e dalla Legge, ed avrà effetto dal momento in cui l'interessato sarà iscritto nel registro degli associati; l'iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, dovrà motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della convocazione più prossima.-----

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.-----

Sono considerate cause di esclusione dal diritto all'incentivazione dell'energia condivisa di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023:---

a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;-----

b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;-----

c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;-----

d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti

illegali e incompatibili con il mercato interno.-----
Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi, all'esclusione del socio.-----

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera del Consiglio Direttivo.-----
È considerato moroso il socio che ritarda di oltre 3 (tre) mesi dal termine per il versamento della quota associativa.--

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO-----

La qualità di Associato si perde automaticamente per:-----

- a) decesso;-----
- b) recesso volontario;-----
- c) il sopraggiungere di una causa di esclusione di cui al precedente articolo;-----
- d) mancato pagamento della quota associativa per i Soci per i quali è prevista, trascorsi 3 (tre) mesi dal termine per il versamento, dopo la comunicazione della delibera del Consiglio direttivo;-----
- e) perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione di cui al precedente articolo, fatta salva la facoltà di ripristino entro 6 (sei) mesi;-----
- f) mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente statuto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;-----
- g) perdita di titolarità del punto di connessione a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione; in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di Associato previste dal presente statuto.-----

La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica i) da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e ii) da qualsiasi beneficio derivante dalla perdita di qualità di Associato con effetto dalla data del relativo accertamento. Nelle ipotesi previste dal presente articolo la perdita della qualità di Associato è accertata dal Consiglio Direttivo.-----

ART 9 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO-----

L'Associato potrà essere escluso, a maggioranza semplice dell'Assemblea degli Associati senza la presenza ed il voto dell'Associato di cui si chiede l'esclusione, soltanto quando la sua permanenza all'interno dell'Associazione rappresenti un ostacolo all'attuazione degli obiettivi dell'Associazione e dunque per gravi motivi, oltre alle cause previste dall'Art. 7. Il socio escluso sarà quindi costretto a lasciare i locali in cui l'Associazione esercita la propria attività senza nulla pretendere al di fuori del pagamento delle sue spettanze.-----

ART. 10 - RECESSO DELL'ASSOCIATO-----

Ogni Associato ha facoltà di recedere dall'Associazione in

ogni momento con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. È sempre ammesso il recesso per giusta causa. In caso di recesso anticipato dell'Associato, l'Associazione potrà richiedere eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.-----

ART. 11 - DEBITI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Dei debiti dell'Associazione risponde anzitutto il fondo comune nonché il patrimonio dell'Associazione. Si applica l'art. 38 codice civile in tema di obbligazioni assunte dalla persone che rappresentano l'associazione.-----

ART. 12 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI-----

Gli Associati hanno diritto di:-----

a) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;-----

b) partecipare e votare nelle assemblee;-----

c) ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del regolamento interno di attuazione ("Regolamento"), al netto delle spese sostenute dall'Associazione;-----

d) partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell' Associazione;-----

e) essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati dall'Associazione;-----

f) partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione;-----

g) esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.-----

Oltre a quanto sopra previsto agli Associati Fondatori sono riservati i seguenti diritti:-----

- nominare almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;-----

- indicare i nominativi tra i quali eleggere il Presidente dell'Associazione.-----

Gli Associati, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a:-----

- a) versare, all'atto di iscrizione, la relativa quota associativa;-----
- b) rispettare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi amministrativi legittimamente assunte;-----
- c) sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;-----
- d) dare mandato esclusivo all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e a conferire la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica e ad individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.-----

-----TITOLO IV - ORGANI SOCIALI-----

ART. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Gli organi statutari dell'Associazione sono:-----

- a) l'Assemblea degli Associati (l'Assemblea);-----
- b) il Consiglio Direttivo;-----
- c) il Presidente;-----
- d) l'Assemblea di Configurazione;-----
- e) il Rappresentante di Configurazione (se nominato);-----
- f) l'Organo di controllo (se nominato);-----
- g) l'Organo di revisione legale dei conti (se nominato).-----

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, adeguatamente documentate e normate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.-----

ART. 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E PRESIDENTE-----

14.1 Principi Generali-----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti. Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle assemblee sia ordinarie che straordinarie.-----

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati mediante delega scritta. Ogni Associato non potrà ricevere più di due deleghe.-----

Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto e l'Assemblea delibera con le maggioranze e i quorum previsti dalla legge e dal presente Statuto.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che provvede anche alla convocazione della medesima.-----

14.2 Competenza dell'Assemblea degli Associati-----

L'Assemblea degli Associati indirizza l'attività dell'Associazione secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento ed in particolare:-----

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne fissa il relativo compenso;-----
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- c) approva il bilancio;-----

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;-----
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;---
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

14.3 Convocazione e svolgimento - deliberazioni dell'Assemblea degli Associati-----

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo in cui si terrà l'adunanza, la data e l'ora sia della prima che delle convocazioni successive, da inviarsi ai singoli associati a mezzo posta elettronica, PEC o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo a garantire una corretta informazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per l'Assemblea. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.-----

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità oppure almeno un decimo degli Associati ne faccia richiesta. Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale della riunione che sarà trascritto in un apposito registro a disposizione di tutti gli Associati. Il Segretario è incaricato di verbalizzare l'Assemblea, mentre spetta al Presidente la verifica della regolarità della convocazione e della validità della sua costituzione, nonché della validità di eventuali deleghe.-----

Ai sensi dell'art. 24 del CTS, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.-----

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti validamente espressi e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti validamente espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso, gli associati che dichiarano di astenersi dalle votazioni si computano nel quorum costitutivo ma non in quello deliberativo.-----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori

non hanno voto.-----
Delle adunanze dell'Assemblea degli Associati dev'essere redatto processo verbale, sottoscritto in calce dal Presidente e da colui al quale è stata affidata la verbalizzazione; il segretario verbalizzante viene nominato dal Presidente anche al di fuori dei componenti l'Assemblea.-----

14.4 Il Presidente-----

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati e scelto tra le persone fisiche indicate dai Soci Fondatori; egli dura in carica per un periodo di cinque esercizi e può essere rieletto. Il mandato del Presidente scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.-----

Il Presidente:-----

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;-----
- b) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo;-----
- c) esegue le delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;-----
- d) compie tutti gli atti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione.-----

Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dell'organo di amministrazione nella prima seduta successiva; degli atti non ratificati dal Consiglio Direttivo risponde personalmente il Presidente.-----

In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano in carica. Il solo intervento del Vicepresidente o del Consigliere più anziano costituisce prova per i terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

In caso di vacanza della carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla sua sostituzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di vacanza della carica; il Presidente eletto con tornata suppletiva resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato nel quale subentra.----

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO-----

15.1 Elezione dei membri del Consiglio Direttivo-----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea.-----

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette Consiglieri e i suoi componenti possono anche non essere Associati.-----

I componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente, nominati nell'atto costitutivo restano in carica sino a revoca o rinuncia.-----

I componenti nominati successivamente restano in carica sino al tempo previsto per la loro nomina.-----

In ogni caso, la maggioranza dei consiglieri è composta da Associati Fondatori o da persone fisiche da essi individuate. I restanti componenti dovranno essere indicati dai Soci Fondatori scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.-----

Tutti i componenti restano in carica fino al tempo previsto all'atto della loro nomina, allo scadere del quale i componenti potranno essere rieletti. Il mandato dei componenti scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica.-----

Qualora vengano meno uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo sostituisce i componenti mancanti tramite cooptazione con propria delibera, scegliendoli tra gli associati e tenendo conto delle categorie di appartenenza; la predetta deliberazione è sottoposta alla ratifica dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta successiva. In caso di mancata ratifica, il mandato dei membri cooptati cessa ex nunc, restano fermi ed impregiudicati gli atti da loro compiuti e l'Assemblea provvede contestualmente all'elezione dei membri mancanti.-----

Il contemporaneo venir meno della maggioranza dei componenti eletti comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la necessità di nuove elezioni, da tenersi entro 60 (sessanta) giorni; nel periodo intercorrente, i membri rimanenti restano in carica per il disbrigo degli affari correnti.-----

15.2 Competenze del Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge e allo Statuto, fatto salvo per gli atti che siano per legge o per Statuto demandati all'Assemblea. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, competono al Consiglio Direttivo:-----

a) la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;-----

b) l'assunzione di obbligazioni e la conclusione e risoluzione di contratti;-----

c) la deliberazione sulle domande di ammissione degli Associati e sull'esclusione dell'Associato come previsto dal presente Statuto;-----

d) la deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, tra cui quelle relative alla quota parte degli incentivi ricevuti dalle singole Configurazioni da destinare a copertura dei costi organizzativi, tecnici e di funzionamento dell'Associazione stessa;-----

e) la predisposizione ed approvazione del Regolamento dell'Associazione nonché la modifica, revoca o abrogazione;-----

f) la vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività dell'Associazione e sul coordinamento delle stesse;-----

g) la partecipazione a bandi, gare, procedure selettive ad

evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;-----

h) qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione non devoluto alla competenza di altri organi.-----

Il Consiglio Direttivo può, a maggioranza assoluta, attribuire ad uno o più dei propri componenti, ad altri Associati o a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.-----

Il Consiglio Direttivo può nominare, anche al di fuori dei propri componenti, un Tesoriere e un Segretario. Detti incarichi s'intendono conferiti intuitu personae, possono essere attribuiti cumulativamente allo stesso soggetto e sono revocabili in ogni momento dal Consiglio Direttivo che, simultaneamente alla nomina, ne stabilisce altresì la durata.-----

Il Tesoriere:-----

a) monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
b) gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione, effettua i pagamenti, incassa le quote e i contributi versati dagli Associati firmandone le relative quietanze, eroga i rimborsi delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;-----

c) dispone in autonomia le spese minute e di ordinaria amministrazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;-----

d) cura i rapporti con gli Istituti di credito, con competenza in materia di ordinaria amministrazione dei conti correnti associativi e di ogni altra forma di deposito;-----

e) provvede alla tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, salvo che a tal fine non venga individuato un Professionista, redige il progetto di bilancio, da presentare al Consiglio Direttivo;-----

f) monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.-----

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Tesoriere è dotato di firma libera e disgiunta.-----

Il Segretario:-----

a) collabora con il Presidente nella gestione delle attività dell'Associazione e nella tenuta delle relazioni con gli associati;-----

b) cura in particolare l'organizzazione tecnica ed operativa della CER;-----

c) redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;-----

d) custodisce i libri sociali e la documentazione dell'associazione;-----

e) gestisce la corrispondenza e le comunicazioni ufficiali dell'associazione;-----

15.3 Convocazione e svolgimento

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesta la necessità, dal Presidente, con comunicazione scritta, tramite mezzi idonei, ivi incluso attraverso e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni. La valutazione dell'urgenza è di competenza del Presidente, che deve motivarla. La motivazione è insindacabile nel merito.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi membri.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo o la giustificazione degli assenti, che abbiano fatto pervenire dichiarazione scritta di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio Direttivo dev'essere redatto processo verbale, sottoscritto in calce dal Presidente e da colui al quale è stata affidata la verbalizzazione; il segretario verbalizzante viene nominato dal Presidente anche al di fuori dei componenti il Consiglio.

15.4 Requisiti dei candidati

Per essere eletto Presidente del Consiglio Direttivo, il candidato deve, cumulativamente:

- a) essere una persona fisica indicata dagli Associati Fondatori, scelta anche tra le persone fisiche non associate;
- b) se associato, essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) essere maggiorenne;
- d) godere dei diritti civili e politici;
- e) non essere incorso in sanzioni disciplinari da parte dell'Assemblea degli Associati negli ultimi 3 anni.

Per essere eletto membro del Consiglio direttivo, il candidato deve, cumulativamente:

- a) essere un Associato in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere maggiorenne;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non essere incorso in sanzioni disciplinari da parte dell'Assemblea degli Associati negli ultimi 3 anni.

15.5 Svolgimento delle elezioni

L'Assemblea degli Associati elegge innanzitutto il Presidente, che deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti vali-

damente espressi. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta al primo turno, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti nel ballottaggio è eletto Presidente.-----

Successivamente, l'Assemblea degli Associati elegge i membri del Consiglio Direttivo come stabilito dal presente Statuto. I candidati che ottengono il maggior numero di voti sono eletti membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti tra due o più candidati, si procede al ballottaggio tra i candidati in questione. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti nel ballottaggio è eletto.-----
In ogni caso, la maggioranza degli amministratori è sempre scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, applicandosi l'art. 2382 del codice civile.-----

ART. 16. ASSEMBLEA DI CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO-----

Per ciascuna configurazione di autoconsumo, così come definita dalla normativa di riferimento CACER e TIAD, in cui opera l'Associazione verrà istituita l'Assemblea di Configurazione, quale organo sovrano delle attività di Configurazione avente funzioni consultive e di proposta, deputato a rappresentare le istanze locali e a promuovere le finalità sociali sul territorio.-----

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee di Configurazione, sia ordinarie sia straordinarie, tutti i gli associati facenti parte della Configurazione che hanno il punto di connessione o immissione ubicato nell'area afferente alla relativa cabina primaria e che vi hanno diritto al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima.-----

I Soci di Configurazione possono delegare un altro Socio della stessa Configurazione per partecipare all'Assemblea di Configurazione; ciascun delegato non potrà ricevere più di una delega che potrà essere conferita anche a membri del Consiglio Direttivo.-----

L'Assemblea di Configurazione indirizza tutta l'attività dell'Associazione per la Configurazione di riferimento e quindi:-----

- a) nomina il Rappresentante della Configurazione-----
- b) approva il Regolamento di Configurazione per il funzionamento dell'Associazione e la gestione dell'energia condivisa o per la ripartizione delle somme ricavate dalle attività della Configurazione o destinate dall'Associazione alla Configurazione;-----
- c) fatti salvi e detratti gli importi destinati in via prioritaria alla copertura dei costi organizzativi, tecnici e di funzionamento dell'Associazione, delibera sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del D.M. 15.09.2020) e quella di cui al D.Lgs. 199/2021 e al

D.M. MASE n. 414/2023 e s.m.i. e del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020 e 727/2022/R/EEL, nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti o incassati dall'Associazione. L'utilizzo di tali importi e contributi dovrà sempre essere coerente con i limiti della normativa di settore e dovrà servire per il raggiungimento dei benefici oggetto dell'attività sociale;-----

L'Assemblea di Configurazione ha il compito di promuovere, coordinare e garantire l'aspetto solidale e sociale delle attività della Configurazione.-----

L'Assemblea di Configurazione è convocata dal Rappresentante della Configurazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione della rendicontazione della Configurazione sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.-----

L'Assemblea di Configurazione deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Rappresentante lo richieda.-----

L'Assemblea di Configurazione, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Rappresentante di Zona o, in sua assenza, dal membro più anziano dell'Assemblea di Configurazione.-----

Il funzionamento dell'Assemblea di Configurazione sono disciplinati dal Regolamento di Configurazione approvato dalla stessa Assemblea ovvero, in mancanza, come previsto dal presente Statuto.-----

ART. 17 - RAPPRESENTANTE DI CONFIGURAZIONE-----

Il Rappresentante di Configurazione presiede l'Assemblea di Configurazione coordinandone i lavori.-----

Al Rappresentante di Configurazione è attribuita la rappresentanza delle esigenze e degli interessi della Configurazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo.-----

ART. 18. ORGANO DI CONTROLLO-----

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai sensi dell'art. 2397, comma 2 del codice civile, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.-----

L'Organo di controllo:-----

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;-----

b) vigila sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamen-

to delle operazioni o su determinati affari.-----

ART. 19. ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

L'Organo di revisione è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.-----

ART. 20. PERSONALE RETRIBUITO-----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

TITOLO V - PATRIMONIO-----

ART. 21 - PATRIMONIO-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:-----

a) beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
b) quote versate dagli Associati ed eventuali quote associative annuali;-----

c) somme versate dalle singole Configurazioni a copertura dei costi organizzativi e di funzionamento dell'Associazione;-----

d) eventuali Impianti di produzione di energia rinnovabile di proprietà dell'Associazione;-----

e) eventuali contributi, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;-----

f) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;-----

g) proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----

h) proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----

i) rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----

j) ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate e ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

ART. 22 - REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO-----

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.-----

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati.-----

22.1 Bilancio-----

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrano i presupposti sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione.-----

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere, se nominato, e deve essere approvato entro 120 giorni, previa convocazione da parte del Presidente dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. La proposta di bilancio consuntivo deve essere depositata agli atti dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire ai soci di prenderne visione preventivamente.-----

Il bilancio dovrà indicare in modo separato ed autonomo l'energia scambiata in ogni Configurazione e quindi sotto ogni cabina primaria e dovrà recare una contabilità autonoma e separata per ogni Configurazione.-----

22.2 Bilancio sociale-----

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

Art. 23 - LE CONVENZIONI-----

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.-----

Art. 24 - LIBRI SOCIALI-----

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:-----

- a) il libro degli associati o aderenti;-----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.-----

I libri di cui alle lettere a) e b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. Il libro di cui alla lettera c), del primo comma, è tenuto a cura dell'Organo a cui si riferisce.-----

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'Organo competente che deve evaderla entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, l'associato può proporre ricorso per iscritto entro 60 (sessanta) giorni.-----

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.--

-----TITOLO VI - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE-----

ART. 25 - SCIoglimento-----

L'Associazione può essere sciolta in qualunque momento per deliberazione dell'Assemblea degli Associati.-----

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea, con maggioranza di almeno tre quarti degli associati, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.-----

25.1 Cause di estinzione.-----

L'Associazione si estingue nei seguenti casi e in ogni altro caso previsto dalla legge:-----

- a) venuta meno della pluralità di associati;-----
- b) impossibilità di perseguire il suo oggetto (anche in conseguenza di dissensi insanabili tra gli associati);-----
- c) modifica sopravvenuta della normativa incentivante tale da generare una oggettiva e significativa difficoltà o maggiore onerosità per il perseguimento dello scopo dell'associazione;-----
- d) indisponibilità di impianti di produzione energetica da FER-----

25.2 Destinazione del patrimonio-----

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, primo comma CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi, oggetto o finalità analoghi, secondo quanto disposto dall'Assemblea degli associati e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2447-bis e seguenti del codice civile.-----

Art. 26 - EFFETTI DELLO SCIoglimento-----

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la data e le modalità della liquidazione e nomina dei liquidatori.-----

ART. 27 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - REGOLAMENTI INTERNI-----

Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea presa a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è presa a maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.-----

Lo Statuto può essere integrato da Regolamenti e convenzioni interne, approvati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Detti Regolamenti disciplinano tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la gestione degli incentivi.-----

ART. 28 - CONTROVERSIE-----

Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più Associati e l'Associazione ovvero fra Associati, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale del luogo della sede legale dell'Associazione.-----

ART. 29 - RINVIO-----

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del CTS, del codice civile e della normativa vigente in materia.-----

Firmato: Debora Bilancioni - Davide Mammalucco - Andrea Migliozi - Federica Mossa - Filippo Rossi - Marco Turrone - Francesca Vignoni - Massimo Baldassari Notaio (Sigillo Notarile).-----

Certificazione di conformità di copia digitale ad originale analogico
(art.22, comma 1, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 - art. 68-ter Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto Dott. MASSIMO BALDASSARI, Notaio in Jesi, con studio in Via Gramsci n.68/bis, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ancona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validità fino al 7 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia, composta di n.21 (ventuno) facciate su n.21 (ventuno) fogli (incluso il presente) e contenuta in supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art.22 Dec. Leg.vo 82/2005 l'esibizione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, sostituisce quella dell'originale.

JESI,

10 febbraio 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Massimo Baldassari.